



CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 973 c.nav.

Prescrizione

Il diritto di risarcimento per danni a terzi sulla superficie si prescrive col decorso di un anno dal giorno in cui il danno si e' prodotto.

Tuttavia, se il danneggiato provi di essersi trovato nell'impossibilita' di aver notizia del danno o di identificarne il responsabile, il termine decorre dal giorno di tale notizia o dell'identificazione. Ma in ogni caso il diritto si prescrive col decorso di tre anni dal giorno in cui il danno si e' prodotto.

Versione in vigore dal 18 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 29 maggio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Libro	Terzo — Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione
Titolo	Secondo — Della responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto ..
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-della-navigazione/art-973-prescrizione/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it